



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Decisione nr° 32

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 3 giugno 2025

FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

Nella seduta del 12 giugno 2025, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Luca Di Gregorio	Componente

ha deliberato la seguente

DECISIONE

Sul reclamo in data 26/5/2025, pervenuto in data 27/5/2025, prot. 607, della Procura Federale, in persona del Procuratore Federale Avv. Fabio Pennisi, avverso la decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione in data 21/5/2025, Comunicato A Elite Maschile/20/GS, pubblicato in pari data, con cui, in relazione alla gara di semifinale del Campionato di Serie A Elite maschile, Rugby Viadana 1970 SSDARL v Valorugby Emilia SSDARL, disputata in data 18/5/2025, a seguito della segnalazione del Sig. Gabriele Pezzano, Citing Commissioner designato dal CNAr per tale gara, il quale citava il Sig. Filippo Bozzoni, giocatore e tesserato del Valorugby Emilia SSDARL, per la violazione delle Regole di Gioco 9.12 (colpire un avversario con qualsiasi parte di braccio, spalla...) e 9.21 (un giocatore non deve vendicarsi di un'azione subita), ha ritenuto di non sanzionare il giocatore oggetto di citazione tenuto conto degli artt. 11, 12.3 e 14 del Regolamento di Giustizia.

FATTO

Con il reclamo *de quo* il Procuratore Federale ha impugnato il provvedimento in epigrafe emesso dal Giudice Sportivo Nazionale a seguito della segnalazione effettuata dal citing commissioner designato per la gara del campionato di Serie A Elite maschile, Rugby Viadana 1970 SSDARL v Valorugby Emilia SSDARL, disputata in data 18/05/2025.

In particolare, a mezzo del rapporto di citazione del 18/5/2025 il giocatore del Valorugby Emilia SSDARL n.23 Filippo Bozzoni (tessera 338133), veniva formalmente citato per la violazione della Regola di Gioco 9.12 (colpire un avversario con qualsiasi parte di braccio,

FEDERAZIONE
ITALIANA
RUGBY

Stadio Olimpico - Curva Nord
Foro Italico - 00135 Roma
federugby.it

T +39 0645213127
F +39 06 45213174
cortesportivadappello@federugby.it
cortesportappello@pec.federugby.it



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

spalla...) e 9.21 (un giocatore non deve vendicarsi di un'azione subita). Il fatto oggetto di richiesta sanzionatoria veniva riportato nei termini che seguono:

“Il giocatore BOZZONI Filippo, numero 23 del Valorugby (tess. N. 338133), al 73° minuto nel corso del secondo tempo, sul punteggio di 28 a 19, veniva placcato dal numero 8 del Viadana (RUIZ Federico).

Rialzandosi da terra, VAL23 colpiva con un colpo diretto alla testa VIA8, disteso a terra.

Il punto di impatto è fra la parte laterale della spalla destra di VAL23 e la parte destra della testa/nuca di VIA8. Il soggetto passivo si trovava disteso a terra con il viso verso il terreno, in condizione vulnerabile. Il gesto veniva seguito da una spinta da parte di VAL23 su VIA8 a terra. In campo l'azione veniva rivista con l'ausilio del TMO e veniva sanzionata con un CG.

Secondo l'HCP, c'è contatto con la testa, è antigioco, il livello di pericolo può essere valutato come alto in considerazione del colpo diretto alla testa, della zona colpita (parieto-occipitale) e della posizione vulnerabile del VIA8.”

Con la decisione impugnata il Giudice Sportivo Nazionale riteneva di non irrogare al tesserato del Valorugby Emilia SSDARL, il signor Filippo BOZZONI (tess. 338133), alcuna sanzione disciplinare. Contro quest'ultima decisione insorgeva la Procura Federale formulando i seguenti motivi di impugnazione:

- 1) erroneità della decisione laddove quest'ultima assume che le aggravanti specifiche dell'art. 27.2 lettere a) e b) R.G. si applicherebbero solo in caso di fattispecie di antigioco accertata e sanzionata con il cartellino rosso;
- 2) erronea applicazione dell'equivalenza di circostanze aggravanti ed attenuanti ai fini della mancata applicazione della sanzione alla condotta di antigioco.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza emessa in data 4/06/2025, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 12/06/2025, da tenersi anche in modalità da remoto su piattaforma per videoconferenze Zoom.

Alla camera di consiglio presenziava il Procuratore Federale, Avv. Fabio Pennisi, il quale illustrava il reclamo ed insisteva per l'accoglimento delle conclusioni in esso formulate, con conseguente



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

irrogazione al tesserato della sanzione di due settimane di squalifica. Era altresì presente, in collegamento da remoto, per la Valorugby Emilia SSDARL, l'Avv. Valeria Prampolini, delegata dal Presidente della stessa società, la quale dichiarava di non essersi costituita formalmente nel giudizio e di rimettersi alla giustizia della Corte senza aggiungere altre argomentazioni.

La Corte, quindi, dopo essersi riunita in camera di consiglio, decideva riservandosi il deposito delle motivazioni.

MOTIVI

Il reclamo è fondato e merita di essere accolto.

La ricostruzione del fatto e la condotta contestata dal Commissario di Citazione è pienamente avvalorata dalle immagini video allegate alla citazione. La condotta, peraltro, sotto il profilo della sua sussistenza non è messa in dubbio nella decisione del Giudice Sportivo impugnata, ma anzi è da essa confermata, limitandosi l'organo giudicante a considerare le aggravanti specifiche applicabili al solo caso di atto di antigioco punito sul campo con il cartellino rosso ed in ogni caso valutandole equivalenti alle attenuanti di cui all'art. 11 del regolamento di giustizia FIR per fondare su tali presupposti il giudizio di non sanzionabilità.

Entrambi i motivi dedotti dalla procura per censurare la decisione oggetto di reclamo appaiono condivisibili. È evidente, infatti, che la premessa della decisione impugnata per la quale le aggravanti specifiche trattate dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b) del Regolamento di Giustizia, determinano un aggravamento di sanzione soltanto qualora la fattispecie di antigioco sia accertata e sanzionata sul campo con il cartellino rosso è considerazione che non appare conforme ad alcuna delle disposizioni in vigore e sarebbe in contrasto con lo stesso protocollo del Citing Commissioner, ove è chiaramente previsto che *"il Citing Commissioner avrà il diritto di citare un giocatore per ogni atto di "Antigioco" che a suo parere avrebbe giustificato l'espulsione definitiva del giocatore (cartellino rosso). Atto di "Antigioco" non rilevato o rilevato non correttamente dall'arbitro e/o assistente arbitrale/TMO. Il Citing Commissioner potrà citare*



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

un giocatore per atti di "Antigioco" per i quali un giocatore è stato, da parte dell'arbitro, temporaneamente espulso (cartellino giallo)".

Tanto doverosamente premesso, giova precisare che la valutazione delle circostanze ai fini della determinazione della sanzione, in caso di concorso tra più circostanze, è da operarsi alla stregua delle indicazioni contenute nell'art. 12 del Regolamento di Giustizia.

Pertanto, in ipotesi di equivalenza tra aggravanti ed attenuanti generiche, così come valutato dal Giudice Sportivo, valutazione, peraltro, non contestata in sede di reclamo, opera l'art. 12, comma 3, del Regolamento di Giustizia, che prevede, all'ultimo alinea, che *"nel caso in cui si ritenga che vi sia equivalenza, si applica la sanzione che sarebbe inflitta se non concorresse alcuna di dette circostanze"*.

In ragione di quanto precede, nell'ipotesi considerata, alla luce della incontestata sussistenza della condotta di antigioco di cui all'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, che sanziona colui che colpisca un avversario con il pugno o con il braccio, compreso il gomito e la spalla, così come del concorso di circostanze attenuanti ritenute equivalenti alle aggravanti, il *thema decidendum* è limitato alla incidenza di tale ultima valutazione ai fini della esclusione totale della sanzione prevista per la condotta, esenzione concessa dal Giudice Sportivo Nazionale nel provvedimento appellato.

Tuttavia, il semplice dato testuale dell'art. 12, comma 3, del Regolamento di Giustizia induce ad affermare che giammai la ritenuta equivalenza tra le aggravanti specifiche di cui all'art. 27, comma 2, lett. a) e b), del predetto Regolamento, entrambe, ripetesi sussistenti, e le attenuanti di cui all'art. 11 dello stesso Regolamento, avrebbero potuto condurre alla esclusione della sanzione prevista per la condotta, ma anzi avrebbero dovuto comportare semplicemente l'applicazione della sanzione come se non concorresse alcuna circostanza.

Segue che, per l'infrazione accertata di cui all'art. 27, comma 1, lett. k), del Regolamento di Giustizia, avrebbe dovuto applicarsi, comunque, la sanzione della squalifica nella misura prevista dalla norma, che va da due settimane e sei mesi, senza doversi dar luogo ad alcun



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

aggravamento o mitigazione in ragione di circostanze attenuanti ed aggravanti valutate equivalenti.

Pertanto, alla stregua dei principi enunciati ed in considerazione della entità del fatto, dal quale non sono derivate conseguenze di alcun genere, né sulla integrità fisica del giocatore, né sulla regolare prosecuzione della gara, appare equo irrogare al Sig. Filippo Bozzoni, in linea con le richieste della Procura Federale, la sanzione di due settimane di squalifica, da eseguirsi in conformità a quanto stabilito dall'art. 91 del Regolamento di Giustizia.

P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 41, 11, 12, 14, 27, 56 e ss., 91 del Regolamento di Giustizia, e le Regole n.9.12 e n.9.21 del Regolamento di Gioco, nonché considerato il protocollo citing commissioner fase finale campionato italiano squadre serie "A" Elite – maschile e femminile stagione sportiva 2024/2025;

- accoglie il reclamo proposto dal Procuratore Federale e, per l'effetto, in riforma della decisione assunta dal Giudice Sportivo Nazionale con il Comunicato A Elite Maschile/20/GS del 21 maggio 2025, pubblicato in pari data, irroga al Sig. Filippo Bozzoni, giocatore e tesserato della Valorugby Emilia SSDARL, la sanzione di due settimane di squalifica, da eseguirsi nelle gare ufficiali a cui lo stesso Sig. Bozzoni potrà partecipare con il soggetto affiliato di appartenenza alla ripresa dell'attività agonistica della stagione sportiva 2025/2026.

Roma, 12 giugno – 3 luglio 2025

Il Presidente della Corte Sportiva di Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello
Il Segretario
Virginia Asaro